



Studio n. 237-2014/I

In tema di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e scioglimento delle società di capitali

Approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 9 luglio 2014

Approvato dal CNN il 9 settembre 2014

Lo studio in sintesi (Abstract): *lo studio intende esaminare l'eventuale legittimità di una dichiarazione iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2484, 3° comma, cod. civ., da parte degli amministratori che ritengono verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, 1° comma n. 2 cod. civ. in presenza di situazioni di difficoltà economica. Dopo aver esaminato attentamente la nozione di oggetto sociale e la sua concettuale diversità dallo scopo di lucro nonché i rapporti tra la causa di scioglimento in esame e la diversa ipotesi del fallimento, causa autonoma di scioglimento ora solo nell'ambito delle società personali, si è escluso che le difficoltà economiche, per quanto gravi, possano essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 2, cod. civ. e si sono passate in rassegna le conseguenze, sotto il profilo organizzativo e quello della responsabilità dei soggetti coinvolti, derivanti da uno scioglimento che trae il suo impulso procedimentale da una causa illegittima ed erroneamente pubblicizzata, individuando i rimedi dell'ordinamento a tale situazione.*

Sommario: 1. Premessa; 2. Impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e mancata produzione di utili; 2.1. Oggetto sociale e scopo di lucro; 2.1.1 (segue): oggetto sociale e attività; 2.1.2. (segue): fallimento e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale; 2.2. Conseguimento e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale; 3. Insussistenza della causa di scioglimento e iscrizione nel registro delle imprese dell'erronea dichiarazione del suo accertamento; 3.1. Efficacia dello scioglimento e Iscrizione nel registro delle imprese; 3.2. L'iscrizione della dichiarazione erronea; 4. Impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale: caratteri, procedimento ed efficacia della causa di scioglimento; 5. (segue) Documentazione necessaria; 6. Poteri del Conservatore del Registro delle Imprese in presenza della illegittimità della causa di scioglimento; 7. Profili di responsabilità degli amministratori e dei liquidatori; 8. Rimedi alla cancellazione della società derivante da dichiarazione di scioglimento erronea.



1. Premessa.

Non è infrequente che gli amministratori di società di capitali che versano in difficoltà economica, se non addirittura in un vero e proprio stato di crisi, iscrivano nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2484, 3° comma, cod. civ., una dichiarazione nella quale si afferma che la situazione della società ha reso impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale e, conseguentemente, si accerta l'avvenuto verificarsi della causa di scioglimento prevista dal n. 2 del 1° comma del medesimo articolo.

Tale prassi induce a sollevare un duplice ordine di interrogativi: in primo luogo, si tratta di chiedersi in generale se, ed in quali termini, le condizioni economiche della società, e segnatamente l'incapacità di produrre utili, risultino in quanto tali sufficienti ad integrare la causa di scioglimento in esame, se cioè abbia senso configurare una sorta di impossibilità "economica" di conseguimento dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità ⁽¹⁾ di convocare l'assemblea "senza indugio", e comunque prima di procedere all'iscrizione, al fine di deliberare "le opportune modifiche statutarie", come richiesto dal medesimo art. 2483, 1° comma, n. 2, cod. civ.; qualora si ritenga di offrire a tale domanda una risposta negativa, diviene allora necessario precisare se l'iscrizione di una erronea, e per ciò solo illegittima, dichiarazione da parte degli amministratori valga comunque a comportare lo scioglimento della società: o se invece la circostanza che la relativa causa non si sia in realtà perfezionata impedisca per ciò solo il verificarsi di siffatta conseguenza.

2. Impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e mancata produzione di utili.

Il primo interrogativo, in vero tradizionale, e sul quale si riscontra un recente ritorno di interesse della dottrina ⁽²⁾, sembra discendere, in ultima analisi, da un'ambiguità dello stesso lessico legislativo, il quale, discorrendo di avvenuto o impossibile conseguimento dell'oggetto sociale, finisce per riferire a quest'ultimo una vicenda, quella appunto del conseguimento, che, a rigore, si presta ad essere ricollegata piuttosto allo scopo ⁽³⁾: è infatti, e soltanto, uno scopo, un risultato, che può essere stato conseguito o che non si presta più ad esserlo.



Siffatta ambiguità lessicale genera, a sua volta, un'ambiguità concettuale tra la nozione di oggetto sociale e, rispettivamente, quella di scopo sociale, e cioè di scopo di lucro: se infatti si muove unicamente dalla formula legislativa utilizzata ai fini di indicare la causa di scioglimento in esame, appare naturale sovrapporre tra loro siffatte nozioni, identificare cioè l'oggetto sociale con lo scopo di lucro; è infatti proprio da questa premessa, spesso implicita, che origina la tendenza a qualificare l'incapacità di produrre utili, e dunque un lucro, in termini di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale ⁽⁴⁾; a sua volta, siffatta conclusione si presta ad essere giustificata in termini tra loro profondamente diversi, a seconda che si consideri lo scioglimento come una fase prodromica all'estinzione della società ovvero, ed in termini di gran lunga preferibili (tanto più nel sistema attuale), come una vicenda di disinvestimento collettivo: nel primo caso, infatti, la soluzione in esame dovrebbe ricondursi alla (presunta) esigenza di eliminare forzatamente dal mercato le imprese inefficienti, mentre nel secondo essa rappresenterebbe l'espressione della rilevanza accordata all'interesse individuale (o, meglio, indisponibile da parte della maggioranza) del singolo socio a disinvestire rapidamente le proprie risorse da iniziative rivelatesi improduttive, al fine di reimpiegarle in altre potenzialmente più vantaggiose.

2.1. Oggetto sociale e scopo di lucro.

Di là dal fatto che, al fine di tutelare siffatto interesse individuale, risulterebbe di per sé sufficiente individuare nella mancata produzione di utili, protratta per un determinato periodo di tempo, una (giusta) causa di recesso ⁽⁵⁾, può osservarsi come l'impostazione in esame, che già nel sistema originario appariva quantomeno discutibile, ed anzi era effettivamente discussa, sia divenuta, in quello attuale, ancor meno convincente, e ciò sotto due diversi profili, relativi alla premessa dell'intero ragionamento e, rispettivamente, alla sua conclusione.

2.1.1 (segue): oggetto sociale e attività.

Per un verso, infatti, la possibilità di far coincidere l'oggetto sociale con lo scopo di lucro sembra doversi ritenere ormai definitivamente pregiudicata dalla circostanza che è lo stesso legislatore a definire l'oggetto sociale come l'attività (programmata o svolta) dalla società, come



risulta, testualmente, dalle formule usate sia (i) nel n. 3 del secondo comma degli artt. 2328 e 2563 cod. civ., ove ci si riferisce all'“attività che *costituisce* l'oggetto sociale”, il quale, e proprio in quanto attività, e segnatamente attività programmata, attende di ricevere “attuazione” (artt. 2380-*bis*, 1° comma, e 2409-*novies*, 1° comma, cod. civ.), da parte in particolare degli amministratori, non anche, si noti, di essere “conseguito”; sia (ii) nella lett. a del primo comma dell'art. 2437 cod. civ., che allude alla “modifica della clausola dell'oggetto sociale” che “consente un cambiamento significativo dell'attività della società”, sia, e soprattutto, (iii) nella lett. a del primo comma dell'art. 2497-*quater* cod. civ., ove non soltanto si ribadisce che la modifica dell'oggetto sociale vale a consentire “l'esercizio di attività” diverse da quelle originarie, ma si distingue, letteralmente, la modifica dell'oggetto dal “mutamento dello scopo sociale”.

2.1.2. (segue): fallimento e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

Per altro verso, poi, merita di essere ricordata la circostanza, già segnalata⁽⁶⁾, che mentre nel sistema originario, il fallimento conduceva allo scioglimento sia delle società di persone (art. 2308 cod. civ.) sia di quelle di capitali (art. 2448, 2° comma, vecchio stile, cod. civ.), in quello attuale esso rappresenta una causa di scioglimento solo delle prime, e non anche delle seconde (e v. l'attuale art. 2484 cod. civ.): diversamente, deve notarsi, dell'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, che continua ad essere annoverata tra le cause di scioglimento di entrambe le classi di società (artt. 2272, n. 2, e 2484, 1° comma, n. 2, cod. civ.). Se non si vuole far venire meno il significato stesso dell'eliminazione del fallimento dal novero delle cause di scioglimento delle società di capitali, deve ritenersi che l'accertamento giudiziale dell'insolvenza della società, e cioè della più grave tra le crisi dell'impresa, non appare di per sé sufficiente a provocarne lo scioglimento: e dunque, ed è questo il punto, non appare di per sé sufficiente ad integrare altre ipotesi dissolutive, nemmeno, in particolare, quella consistente nell'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale; ne deriva che l'oggetto sociale ben può essere “conseguito” anche da una società che versa in stato di insolvenza, e che dunque, e per ciò solo non è in grado, almeno di regola, di distribuire utili: il che, a sua volta, impedisce di riconoscere alle condizioni



economiche della società, tanto più se meno gravi dell'insolvenza, l'idoneità a rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale.

Lo stesso, del resto, è a dirsi, seppure per motivi almeno in parte diversi, a proposito delle società di persone, sempre che si ritenga che la relativa causa di scioglimento assuma lo stesso significato in entrambe le classi di società: del che, in realtà, nessuno ha mai dubitato; è pur vero, infatti, che il fallimento tuttora comporta lo scioglimento di siffatte società, ma è altrettanto vero che la legge individua nella sua dichiarazione una causa di scioglimento autonoma dalle altre, e dunque anche da quella consistente nell'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale: laddove è proprio l'esigenza di assicurare la reciproca autonomia delle cause di scioglimento, l'esigenza cioè di ritenere che il perfezionamento di una di esse non vale, di per sé, ad integrarne alcun'altra, che consente di escludere, anche con riguardo alle società di persone, che l'insolvenza della società renda per ciò solo impossibile il conseguimento del suo oggetto.

2.2. Conseguimento e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

Muovendo da queste considerazioni, appare coerente far coincidere l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale nell'impossibilità, a seconda dei casi giuridica o materiale (non anche, si noti, "economica") di (continuare a) svolgere l'attività in cui esso consiste (ovvero, ed a maggior ragione, di raggiungere lo specifico risultato alla quale essa risulti eventualmente diretta), e, rispettivamente, il suo conseguimento nell'avvenuto raggiungimento di siffatto specifico risultato: sempre che, ma solo per quanto riguarda questo secondo caso, l'attività indicata come oggetto sociale sia effettivamente diretta a raggiungere un risultato specifico, sempre che cioè si tratti di una attività diretta, per riprendere le parole dell'art. 1655 cod. civ., al "compimento di un'opera o di un servizio" (purché, come è chiaro, siffatto compimento implichi lo svolgimento di un'attività, e non si risolva in quello di un singolo atto).

3. Insussistenza della causa di scioglimento e iscrizione nel registro delle imprese dell'erronea dichiarazione del suo accertamento.



Ne deriva, come si anticipava, che le difficoltà economiche, per quanto gravi, e segnatamente quelle che, come ora si usa dire, comportano il venir meno della continuità aziendale, non possono in alcun caso essere ritenute di per sé sufficienti, almeno nel sistema attuale, ad integrare la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 2, cod. civ. (e lo stesso è a dirsi di quella prevista dall'art. 2272, n. 2, cod. civ.), e dunque non legittimano gli amministratori ad iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione con la quale se ne accerti il perfezionamento ⁽⁷⁾: il che, a sua volta, richiede di individuare le conseguenze riconducibili ad un'iscrizione che, avendo ad oggetto una dichiarazione erronea, risulta in quanto tale comunque illegittima, anche qualora sia stata preceduta dal necessario "passaggio" assembleare, dovendo escludersi ⁽⁸⁾, sempre in forza dell'esigenza di riconoscere un'autonoma portata a ciascuna causa di scioglimento, la possibilità di ricollegare alla mancata adozione delle opportune modificazioni statutarie di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 2484 cod. civ. il valore di adozione, implicita, di una deliberazione di scioglimento ai sensi del n. 6 del medesimo comma.

3.1. Efficacia dello scioglimento e Iscrizione nel registro delle imprese.

Al riguardo, deve innanzitutto notarsi che è pur vero che siffatta iscrizione risulta espressamente dotata di una portata costitutiva, beninteso in ordine agli "effetti dello scioglimento", che, secondo quanto dispone l'art. 2484, 3° comma, cod. civ., "si determinano alla data" della prima: salvo verificare se tra tali effetti rientri anche quello costituito dalla compressione delle prerogative degli amministratori prevista dall'art. 2486 cod. civ., o se invece l'espressa menzione del "verificarsi di una causa di scioglimento" non debba piuttosto intendersi nel senso che questo specifico effetto si produca fin dal momento del perfezionamento di tale causa, e non anche da quello della sua pubblicizzazione ⁽⁹⁾; è altrettanto vero, tuttavia, che nessuna norma consente di riconoscere a siffatta iscrizione un qualche valore "sanante" in ordine ad eventuali vizi della dichiarazione in questione: il che risulta di per sé sufficiente ad ammettere, in via di principio, la possibilità di far accertare il mancato verificarsi della causa di scioglimento, e dunque l'erroneità, e l'illegittimità, della dichiarazione degli amministratori iscritta nel registro delle imprese, ed anzi a riconoscere la legittimazione a presentare al tribunale la relativa istanza



anche al singolo socio (oltre che al singolo amministratore e ai sindaci), analogamente a quanto previsto dall'art. 2485 cod. civ. in ordine a quella, a ben vedere uguale e contraria alla prima, volta invece a chiedere al tribunale di accertare che, nonostante l'inerzia degli amministratori, una causa di scioglimento si è effettivamente verificata.

3.2. L'iscrizione della dichiarazione erronea.

Resta da stabilire se l'erroneità della dichiarazione iscritta valga di per sé addirittura a precludere originariamente la produzione degli effetti dello scioglimento, o consenta soltanto, come in vero appare preferibile, di farli venire successivamente meno, peraltro solo per l'avvenire: una soluzione, quest'ultima, che, proprio in quanto volta ad accordare esclusiva rilevanza al dato, formale, dell'iscrizione della dichiarazione, e non anche a quello, sostanziale, consistente nella veridicità del suo contenuto, appare a ben vedere l'unica conforme al valore organizzativo che la legge mostra di riconoscere all'adempimento in esame e, prima ancora, all'esigenza che attraverso siffatto riconoscimento si è inteso realizzare ⁽¹⁰⁾, quella cioè, per riprendere le parole della Relazione illustrativa alla riforma organica del diritto societario (n. 12), di far sì che l'efficacia della causa di scioglimento si ricollegi "in ogni caso... all'iscrizione nel registro della deliberazione del consiglio che l'accerta", in modo da "eliminare l'incertezza, per tutti, sul momento in cui lo scioglimento si determina".

4. Impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale: caratteri, procedimento ed efficacia della causa di scioglimento.

Chiarito che la sopravvenuta antieconomicità dell'impresa è concetto estraneo al contenuto sostanziale della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 2 C.C., e rilevato che l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale coincide quindi con l'impossibilità giuridica o materiale a svolgere l'attività in cui lo stesso consiste, bisogna altresì precisare che detta impossibilità deve comunque essere oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva e non già un semplice impedimento temporaneo ⁽¹¹⁾. Deve escludersi, quindi, che questa causa di scioglimento possa operare qualora l'attività contemplata quale oggetto sociale abbia carattere generico (es.: la



compravendita di beni immobili, il commercio di prodotti di vario genere, la produzione industriale di beni di qualsivoglia natura); la concreta operatività della causa sarà direttamente proporzionale al grado di specificità della clausola statutaria che individua le attività contemplate nell'oggetto sociale ⁽¹²⁾. Solamente in una società che individui statutariamente in maniera analitica - e non generica - l'attività che costituisce l'oggetto sociale (es.: la gestione dell'albergo in Versilia ovvero la gestione della cava di marmo in Massa Carrara) si potrà valutare la ricorrenza di tale causa dissolutiva nel senso del conseguimento dell'oggetto sociale ovvero dell'impossibilità del conseguimento dello stesso (es.: la revoca delle autorizzazioni amministrative/sanitarie ovvero della concessione mineraria) ⁽¹³⁾.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per il caso in cui una società presenti un oggetto sociale composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali mai in concreto perseguite, dovendosi anche in tale ipotesi ritenere che tale causa di scioglimento sia incompatibile con il concreto oggetto sociale ⁽¹⁴⁾.

Appare necessario altresì rilevare che il concretamento di tale autonoma causa di scioglimento pone agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea senza indugio affinché deliberi le opportune modifiche statutarie. Dalla norma si evince chiaramente che il verificarsi di tale causa di scioglimento determina l'instaurarsi di un procedimento. Gli amministratori hanno un obbligo - quello di convocare l'assemblea - sanzionato ex art. 2631 C.C., norma per la quale la convocazione si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga la convocazione dell'assemblea dei soci.

Da tale ultima previsione normativa si evince, quindi, che la dizione "senza indugio" debba intendersi non oltre i 30 giorni dalla conoscenza da parte degli amministratori e del sindaco unico (o collegio sindacale se statutariamente consentito) dell'impossibilità - giuridica o materiale - dello svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale ovvero del suo conseguimento.

Il procedimento assume rilevanza anche in relazione al momento dell'efficacia della causa di scioglimento cui consegue ex art. 2485 C.C. l'obbligo per gli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento al fine di procedere agli adempimenti pubblicitari



previsti dal 3° comma dell'art. 2484 C.C.. A tale pubblicità conseguono gli effetti dello scioglimento, salvo poi discutersi se tutti o solo quelli nei confronti dei terzi, mentre quelli endosocietari - *in primis* la limitazione dei poteri degli amministratori ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale ex art. 2486 - dovrebbero prendere immediato effetto all'inverarsi della causa di scioglimento stessa⁽¹⁵⁾.

Relativamente allo scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484 comma 1 n. 4 - nel testo pressoché rimasto invariato dopo la Riforma - l'orientamento tradizionale ante-riforma qualificava la deliberazione ex art. 2447 quale condizione risolutiva con efficacia *ex tunc* di un effetto dissolutivo già prodottosi. Nella fattispecie in esame l'intervento della delibera assembleare, espressione del *favor diuturnitas societatis*, può essere interpretato negli stessi termini ovvero, come sembra oggi tesi prevalente, quale condizione sospensiva dell'efficacia della causa di scioglimento⁽¹⁶⁾ o piuttosto co-elemento di una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona solamente quando l'assemblea, all'uopo convocata, non abbia deliberato le modificazioni necessarie per eliminare l'evento dissolutivo⁽¹⁷⁾.

Il contenuto della delibera assembleare potrà consistere non solo nell'adozione di un oggetto sociale diverso o nella rimodulazione di quello esistente ma anche in una delibera di trasformazione della società o di fusione, sufficienti a disinnescare tale causa di scioglimento⁽¹⁸⁾.

Nell'ipotesi in cui l'assemblea non deliberi o assuma una deliberazione negativa si perfeziona la causa di scioglimento ovvero questa produce i suoi effetti (a seconda della tesi seguita circa l'inquadramento dottrinale della stessa) con obbligo degli amministratori di procedere all'adempimento di cui agli artt. 2484 comma 3 e 2485 C.C. .

Problematica invece l'ipotesi in cui l'assemblea all'uopo convocata non raggiunga il quorum costitutivo e debba quindi qualificarsi "deserta" in senso tecnico: probabilmente in tale ipotesi grava sull'Organo Amministrativo l'onere di una nuova convocazione. Controverso appare se, per ciò solo, possa ritenersi verificata la diversa causa di scioglimento di cui al n. 3 del 1° comma dell'art. 2484 C.C. considerato che tale fattispecie deve comportare una paralisi oggettiva e assoluta che precluda l'adozione di deliberazioni necessarie ed essenziali per il funzionamento della società. Per buona parte della dottrina, quindi, tale fattispecie può riguardare le sole



deliberazioni assembleari necessarie alla vita ordinaria della società e, pertanto, non l'ipotesi in esame⁽¹⁹⁾.

In ogni caso ciò che emerge con evidenza dalla norma è la necessità di un passaggio assembleare affinché vi sia una consapevole decisione dei soci in funzione del proseguimento dell'attività d'impresa, sempre espressione del *favor diuturnitas societatis*, restando la situazione al di fuori di una mera valutazione gestionale dell'Organo Amministrativo, e rimanendo comunque nella volontà dei soci la possibilità di procedere allo scioglimento volontario della società ex art. 2484 n. 6, deliberazione peraltro dal contenuto distinto e autonomo rispetto a quella presupposta dalla causa di scioglimento in esame e che necessariamente richiede le forme di cui all'art. 2480 C.C. non potendo in alcun caso ammettersi come deliberazione implicita di scioglimento volontario la mancata deliberazione modificativa di cui all'art. 2484 comma 1 n. 2, stante il principio di autonomia delle cause di scioglimento⁽²⁰⁾.

5. (segue) Documentazione necessaria.

L'oggetto sociale è elemento fondamentale nell'organizzazione sociale corporativa⁽²¹⁾ la cui rilevanza oggi nelle società di capitali si è spostata dal campo della capacità a quello della fissazione dei parametri organizzativi dell'attività di impresa cui l'attività di gestione degli amministratori deve attenersi; dunque dal piano dei poteri a quello della responsabilità degli amministratori, quindi un ambito prettamente organizzativo in funzione del programma di investimento. Con delle modulazioni di rigidità o meno nelle competenze fra organo assembleare e gestorio in funzione del tipo prescelto: massima rigidità nella ripartizione delle competenze fra assemblea e amministratori nella s.p.a., maggior flessibilità – con il contrappeso della responsabilità solidale dei soci prevista dall'art. 2476 comma 7 C.C. – nella s.r.l..

In entrambi i tipi societari gli amministratori non hanno il potere di determinare una modificazione organizzativa della società diretta alla sua dissoluzione se prima non è data possibilità ai soci di conoscere la situazione oggettiva di impossibilità nella prosecuzione del programma di investimento e di provvedere diversamente in funzione della continuità dell'ente; solo dopo tale necessaria fase l'ordinamento consente all'Organo Amministrativo di procedere alla



pubblicità della causa di scioglimento con l'avvio del procedimento di liquidazione diretto alla dissoluzione dell'ente, procedimento ispirato a principi di natura pubblicistica che trovano anche espressione nel possibile intervento del Tribunale e anche del Pubblico Ministero come previsto dagli artt. 2485 e 2487 C.C. .

L'assemblea che deve deliberare le opportune modifiche statutarie richiede la verbalizzazione notarile, trattandosi di modifiche che dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi del combinato disposto degli artt. 2480 e 2436 C.C. .

Pertanto, la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 2484 C.C., che gli Amministratori devono depositare senza indugio nel Registro delle Imprese, deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta riunione assembleare che non ha assunto i provvedimenti di cui al n. 2 dell'art. 2484 ovvero che ha assunto una mera deliberazione negativa o piuttosto dalla verbalizzazione della diserzione dell'assemblea. In sede di iscrizione nel Registro delle Imprese il Conservatore dovrà ai sensi dell'art. 2189 C.C. e dell'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione e quindi, quantomeno, nell'ambito di un riscontro di legalità formale ⁽²²⁾ l'esistenza della documentazione presupposta ⁽²³⁾.

6. Poteri del Conservatore del Registro delle Imprese in presenza della illegittimità della causa di scioglimento.

Nell'ipotesi in cui l'oggetto sociale programmi in concreto attività di natura generica, l'impossibilità oggettiva – come sopra rilevato – non sarà mai ammissibile come pure nell'ipotesi di oggetto sociale composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali mai svolte. L'intervento assembleare in tal caso assumerà quindi rilievo – in mancanza di altre modificazioni dirette alla prosecuzione dell'attività – ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 e pertanto come ipotesi di scioglimento per volontà dell'assemblea, come tale quindi da assumersi ai sensi dell'art. 2480 C.C., integrando lo scioglimento anticipato sempre una modifica del contratto sociale ⁽²⁴⁾.

In tale ipotesi una eventuale dichiarazione di accertamento da parte dell'Organo Amministrativo della causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 2 appare, per quanto sin qui



esposto, oggettivamente illegittima. In tal caso l'illegittimità deve essere rilevata d'ufficio dal Conservatore del Registro delle Imprese, rientrando nei suoi poteri ex art. 2189 C.C. quello di un controllo di legalità formale, che sembra debba necessariamente comprendere una verifica meramente documentale dell'oggetto sociale la cui genericità emerge oggettivamente dal fascicolo della società apparendo *ictu oculi* incompatibile con il concetto stesso di sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

In tale fattispecie il Conservatore non esercita alcun potere di controllo di legalità sostanziale (analogo a quello notarile) ma si limita a verificare che, in presenza di un oggetto sociale generico, la causa di scioglimento di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 2484, eventualmente rilevata dagli amministratori, non consente di ritenere verificate le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, per una incompatibilità ontologica della causa di scioglimento di che trattasi con l'oggetto sociale, senza che ciò comporti l'esplicazione di alcun potere di natura giudiziale, trattandosi di mero utilizzo di cognizioni elementari la cui assenza impedisce il raggiungimento di quel minimo di controllo che il Legislatore deferisce al Conservatore del Registro delle Imprese⁽²⁵⁾.

7. Profili di responsabilità degli amministratori e dei liquidatori.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese di una dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 2484 C.C. in assenza dei presupposti di legittimità, quali si sono venuti sin qui ad esaminare, comporta una responsabilità degli amministratori.

Tale responsabilità sarà, anzitutto, nei confronti dei soci, i quali sono stati privati della loro sovrana volontà di assumere assetti organizzativi diversi in funzione della continuità dell'ente, abusivamente indirizzato al procedimento dissolutivo, nonché nei confronti dei terzi. Il procedimento dissolutivo potrebbe essere, invero, attivato al fine di giungere ad una cancellazione della società in funzione della decorrenza dell'anno di cui all'art. 10 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (L. Fallimentare) oppure potrebbe minare una continuità aziendale oggi tutelata anche nell'ambito delle procedure concorsuali (v. "concordato in continuità").

Dunque gli Amministratori rimarrebbero responsabili direttamente e personalmente dell'abusivo accertamento della causa di scioglimento, comunque entro i normali termini di



prescrizione decennale, non apparendo doversi applicare il termine ridotto di prescrizione in materia di società (art. 2949 C.C.) trattandosi, nel caso di specie, di un comportamento colposo o doloso degli amministratori che non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo direttamente danneggiati (arg. ex art. 2395 C.C.).

Si potrebbe inoltre ravvisare un profilo di responsabilità dei preposti all'ufficio di liquidazione nominati in difetto dei presupposti per i quali il sistema prevede la nomina e, conseguentemente, anche di legittimità degli atti posti in essere dai medesimi, in carenza dei presupposti di preposizione all'ufficio, salvi comunque i terzi che hanno contrattato con la società – con il limite dell'*exceptio doli* - per effetto del disposto emergente dall'art. 2384 C.C. richiamato dall'art. 2488 C.C. per i liquidatori.

8. Rimedi alla cancellazione della società derivante da dichiarazione di scioglimento erronea

Se il procedimento dissolutivo è stato avviato illegittimamente in forza della causa di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 2484 C.C ma non si è ancora concluso valgono le considerazioni svolte ai paragrafi 3.1 e 3.2.; appare tuttavia altresì possibile ipotizzare, in alternativa, l'applicazione dell'art. 2191 C.C. con cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento in esame, sulla base di un'istanza rivolta al Giudice del Registro delle Imprese dagli stessi soci o dal liquidatore⁽²⁶⁾.

Avvenuta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, pur alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità⁽²⁷⁾, sembra tuttora configurabile l'applicabilità dell'istituto dell'art. 2191 C.C., trattandosi di cancellazione avvenuta in mancanza dei necessari presupposti di legge⁽²⁸⁾.

Del resto appare perfettamente compatibile con l'interesse di natura pubblicistica alla certezza della situazione giuridica apparente dal Registro delle Imprese con l'efficacia (costitutiva) della cancellazione della società, l'interesse, pure di natura pubblicistica, a che nel Registro delle Imprese sia data pubblicità (per i conseguenti effetti di natura dichiarativa ex art. 2193 ovvero costitutiva nelle singole ipotesi previste dalla legge) alle sole fattispecie che presentino le



condizioni richieste dalla legge, principio di cui è chiara espressione l'art. 2191 C.C. . Nell'ipotesi in esame, la dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 2, in mancanza dei presupposti di legge, non può assumere alcuna valenza organizzativa e quindi risulta inopponibile ai soci nonché ai terzi controinteressati. L'iscrizione illegittima della causa di scioglimento in esame inficia infatti necessariamente anche la cancellazione della società in esito al procedimento di liquidazione, che pure avviene in assenza delle condizioni previste dalla legge, mancando la causa di scioglimento. Pertanto sembra possibile ritenere applicabile il provvedimento di cui all'art. 2191 C.C. anche alla cancellazione della società ormai avvenuta.

E' infatti interesse dell'ordinamento procedere alla sua eliminazione con il provvedimento di cui all'art. 2191 C.C. che costituisce, quindi, eccezione titolata al principio generale emergente dall'art. 2495 C.C. .

Il rimedio di cui all'art. 2191 C.C. appare quindi di possibile applicazione alla fattispecie abusiva in esame, esponendo pertanto gli amministratori ad una pesante responsabilità che si protrae nel tempo e che impedisce il decorso del termine annuale di cui all'art. 10 L. Fallimentare.

*Giuseppe Ferri jr e Marco Silva**

***)** I paragrafi 1-3 sono di Giuseppe Ferri jr; i paragrafi 4-8 di Marco Silva.

- 1)** Sul punto, v., per tutti, G. NICCOLINI, in *Società di capitali*, Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Vol. III, artt. 2449-2510, Napoli, 2004, sub art. 2484, da p. 1706, pp. 1716 s.
- 2)** E v., in particolare, C. MONTAGNANI, *Crisi dell'impresa e impossibilità dell'oggetto sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 2013, I, da p. 245, pp. 246 ss., testo e note 7 e 8, ove ultt. citt.
- 3)** E v., per tutti, C. MONTAGNANI, *op. cit.*, pp. 245, 251 e 255 ss.
- 4)** In questa prospettiva, v. per tutti, con riguardo al sistema originario, G. COTTINO, *Diritto commerciale*, Vol. I, Tomo, II, Padova, 1999, pp. 162 s. e già R. WEIGMANN, *La liquidazione delle società davanti al giudice del lavoro*, Milano, 1985, pp. 16 ss.; in senso diverso, v., invece, C. MONTAGNANI, *Disfunzione degli organi collegiali e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*, Milano, 1993, pp. 90 ss., spec. 92 ss.
- 5)** In questo senso, v. G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Vol. X, Tomo III, III Ed., Torino, 1987, p. 283.
- 6)** In *Fallimento e scioglimento delle società*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, da p. 1 (e in *Studi per Franco Di Sabato*, II, *Impresa e procedure concorsuali*, Napoli, 2009, da p. 615), pp. 4 ss. e 28 s., testo e nota 63.



- 7) E v., in una prospettiva analoga, C. MONTAGNANI, *op. cit.*, pp. 256 ss. e 259 s. e 263 s.: in senso diverso, v. invece, per tutti, R. ROSAPEPE, *La responsabilità degli organi di controllo nella crisi d'impresa*, in AA.Vv., *Crisis economica y responsabilidad en la empresa*, diretto da N. Abriani e J.M. Embid Irujo e coordinato da M.L. Ferrando Villalba e V. Martí Moya, Granada, 2013, da p. 139, pp. 155 ss., testo e nota 54, ove ultt citt.
- 8) Ma vedi quanto osservato da C. MONTAGNANI, *op. cit.*, pp. 252 ss., testo e nota 48, ove ultt. citt., e già EAD., *Deliberazioni assembleari e procedure liquidatorie*, Milano, 1999, pp. 29 ss.
- 9) In questo secondo senso, v. G. NICCOLINI, *op. cit.*, p. 1726, testo e nota 84, ove ultt. citt.
- 10) Sul punto, v., ancora, G. NICCOLINI, *op. cit.*, p. 1725.
- 11) DI SABATO in *Dir Soc.*, p. 547.
- 12) C. PASQUARIELLO in *Commentario Breve al diritto delle società Maffei – Alberti* sub art. 2484, p. 1088.
- 13) G. NICCOLINI, *Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale*, 7***, p. 265ss., il quale osserva che, se si tiene conto del fatto che la prassi statutaria si orienta nella direzione dell'oggetto sociale permanente e generico, la causa di scioglimento in esame opera con limitata frequenza.
- 14) In tal senso Nota MISE Prot. 94215 del 19 maggio 2014.
- 15) In questo senso G. NICCOLINI, *op. cit.*, p. 1726, testo e nota 84, ove ultt. citt.
- 16) DI SABATO, *op. cit.*, p. 547.
- 17) TRAVERSA in *Scioglimento e liquidazione delle società di capitale* a cura di Fimmanò, Milano 2011, p. 46.
- 18) G. NICCOLINI, *op. cit.*, p. 1717, fa l'esempio dello svolgimento di una certa attività dalla legge riservata a un determinato modello societario ovvero a società dotate di un dato ammontare di capitale: in tal caso la delibera richiesta dall'art. 2484 potrà essere una delibera di trasformazione o di aumento del capitale sociale o di fusione con o in una società del capitale o del tipo rispondente al precetto ipotizzato.
- 19) C. PASQUARIELLO, *op. cit.*, p. 2150; DI SABATO, *op. cit.*, p.547; in tal senso anche v. Nota MISE Prot. 94215 del 19 maggio 2014; contra FRE' in *Società per azioni Commentario Scialoja–Branca* sub art. 2484, p. 580.
- 20) G. NICCOLINI, *Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale*, 7***, p. 264.
- 21) Se storicamente l'oggetto sociale nasceva in funzione della limitazione della capacità della società quale contrappeso della responsabilità limitata dei soci - considerando quindi *ultra vires*, esorbitanti la capacità dell'ente, gli atti estranei all'oggetto sociale – successivamente si è andato via via affermando, anche su impulso della normativa comunitaria, il concetto della capacità generale delle società di capitali, principio codificato dalla Riforma del diritto societario del 2003 nell'art. 2384 1° comma C.C., in base al quale il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, con irrilevanza delle limitazioni ai poteri degli amministratori, anche se pubblicate, salva l'*exceptio doli*. L'oggetto sociale così cessava di essere rilevante in relazione al concetto di capacità della società di capitali, ultimando quel processo di adeguamento sollecitato dalla disciplina comunitaria che aveva portato, in un primo momento, all'inserimento dell'art. 2384 bis C.C. nel quale ancora si prevedeva una rilevanza dell'atto estraneo all'oggetto sociale ove il terzo fosse in mala fede.
- 22) Si discute se i poteri di controllo del Conservatore del Registro delle Imprese e poi del Giudice del Registro, per i meri fatti debba estendersi alla loro veridicità e, per gli atti, debba riguardare solo i requisiti formali o anche quelli sostanziali e le cause di invalidità. Per la tesi di un più ampio controllo v. tra gli altri App. PALERMO 2 aprile 2001 in *Notariato* 1, p. 248; per la tesi per cui il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese si esaurisce in un controllo di legalità formale non estensibile alle eventuali cause di invalidità v. tra gli altri Trib. PADOVA 16 febbraio 2007 in *Società* 2008, p. 327. In dottrina prevale la tesi più restrittiva per la quale l'Ufficio del Registro delle Imprese esercita solo un controllo di legalità formale poiché deve verificare soltanto se l'atto o il fatto rientrino tra quelli per i quali si prevede l'iscrizione, se la documentazione offerta sia completa e se da tale documentazione possa dedursi che l'atto o il fatto sia materialmente sussistente nei limiti di ciò che risulta dai documenti, mentre non è consentito all'ufficio altro controllo sostanziale (v. RAGUSA MAGGIORE in *Commentario Schlesinger* sub art. 2189, p. 95s.; BOCCHINI, *Pubblicità delle Imprese*, in Enc. G. Treccani 8s.; contra PAVONE LA ROSA, *Il controllo degli atti societari*, Riv. Dir. Civ. 2001, 2, p. 181). Per una chiara affermazione della competenza del Conservatore del Registro delle Imprese nella valutazione della riconducibilità tipologica della dichiarazione resa dagli amministratori ai sensi dell'art. 2484 C.C. alla previsione di legge e in particolare alla causa di cui al n. 2 dell'art. 2484 C.C. v. Nota MISE Prot. 94215 del 19 maggio 2014.
- 23) Per il caso di assemblea deserta si tende ad escludere la necessità di una verbalizzazione notarile: v. in tal senso Cass. 7 marzo 1992 n. 2764 in *Società* 1992, p. 935.
- 24) In tal senso v. Orientamento del Comitato Triveneto J.A.9.; cfr. Giudice del Registro delle Imprese di Udine 4 dicembre 2009; v. anche G. NICCOLINI, *op. cit.*, p. 1722 nt. 68 il quale precisa che la deliberazione di anticipato scioglimento si risolve in una



modificazione statutaria in quanto incide, abbreviandolo, sul termine di durata della società stabilito nei patti sociali, ovvero, in caso di società a durata non fissata, lo determina.

- 25)** Sembra aderire a tale opinione la Nota MISE Prot. 94215 del 19 maggio 2014 nella quale espressamente si ritiene la competenza del Conservatore a valutare “di fatto impossibile il verificarsi della stessa (causa di cui al n. 2 dell’art. 2484) nelle società che abbiano un oggetto composto da molteplici e diversificate attività”.
- 26)** Appare prevalente la tesi che nega la legittimazione dei creditori sociali alla proposizione dell’istanza al Giudice del Registro delle Imprese; in tal senso M. SPERANZIN, *L’estinzione della società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese*, Riv. soc. 2004, p. 527ss., per il quale, peraltro, la tutela indiretta dei medesimi nella fattispecie dell’estinzione della società deriva, oltreché dal procedimento di liquidazione, dal controllo svolto da parte del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione della cancellazione (artt. 2189 comma 2 C.C. e 11 comma 6 D.P.R. 581/1995): tale controllo dovrebbe infatti ritenersi più ampio di quello effettuato nei confronti degli atti soggetti a controllo notarile.
- 27)** Cass. SS.UU. 12 marzo 2013 nn. 6070, 6071 e 6072 in *Società* 5/2013 pagg. 536ss. e Ord. Corte Costituzionale 17 luglio 2013 n. 198 in *Società* 2/2014 pagg. 210ss. la quale sostanzialmente condivide la posizione assunta dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte circa l’efficacia estintiva della società derivante dalla cancellazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 2495, il cui assetto non è contraddetto dalla possibilità che la società sia dichiarata fallita oltre l’anno dalla sua cancellazione d’ufficio nei casi eccezionali in cui ciò è consentito dall’ordinamento né dalla possibile cancellazione d’ufficio della cancellazione a norma dell’art. 2191 C.C. che può aversi per l’inosservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 2189 e 2190.
- 28)** In tal senso Cass. SS.UU. 9 aprile 2010 nn. 8426 e 8427 in *Giust. civ.* 2011, 3, 735, in tema di trasferimento della sede all’estero, considerandolo un evento tale da far presumere la prosecuzione implicita dell’attività, legittimando così il provvedimento del Giudice.

(Riproduzione riservata)